



COMUNE DI ALFONSINE
PROVINCIA DI RAVENNA

Regolamento Comunale per la gestione
del Servizio di Polizia Mortuaria

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 04/05/2000, approvato dal CO.RE.CO. Il 17/05/2000 prot. 5278, modificato ed integrato con delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 30/11/2000, approvato dal CO.RE.CO. il 13/12/2000 prot. 13807, modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 05/02/2013.

TITOLO I
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

- art. 1** Oggetto
- art. 2** Competenze
- art. 3** Gestione servizi (Servizio amministrativo)
- art. 4** Responsabilità
- art. 5** Dirigente Responsabile
- art. 6** Servizi gratuiti e a pagamento
- art. 7** Atti a disposizione del pubblico
- art. 8** Mappa
- art. 9** Annotazioni in mappa
- art. 10** Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
- art. 11** Schedario dei defunti
- art. 12** Scadenzario delle concessioni

CAPO II
DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

- art. 13** Depositi di osservazione ed obitori

CAPO III
FERETRI

- art. 14** Deposizione della salma nel feretro
- art. 15** Verifica e chiusura dei feretri
- art. 16** Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- art. 17** Fornitura gratuita dei feretri
- art. 18** Piastrina di riconoscimento

CAPO IV
TRASPORTI FUNEBRI

- art. 19** Trasporti funebri
- art. 20** Trasporti gratuiti e a pagamento
- art. 21** Orario dei trasporti
- art. 22** Norme generali per i trasporti
- art. 23** Riti religiosi
- art. 24** Trasferimento di salme
- art. 25** Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività
- art. 26** Trasporto per e da altri Comuni per il seppellimento o cremazione
- art. 27** Trasporti in luogo diverso dal cimitero
- art. 28** Trasporti all'estero o dall'estero
- art. 29** Trasporto di ceneri e resti

TITOLO II
CAPO I
CIMITERO

- art. 30 Disposizioni generali**
- art. 31 Reparti speciali nel cimitero**
- art. 32 Ammissione al cimitero**

CAPO II
DISCIPLINA DEI CIMITERI

- art. 33 Orario**
- art. 34 Disciplina dell'ingresso**
- art. 35 Divieti speciali**
- art. 36 Riti funebri**
- art. 37 Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe dei campi comuni**
- art. 38 Fiori e piante ornamentali**
- art. 39 Materiali ornamentali**
- art. 40 Obblighi e divieti per il personale del cimitero**

CAPO III
PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

- art. 41 Disposizioni generali**
- art. 42 Piano regolatore cimiteriale**

CAPO IV
INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- art. 43 Inumazione**
- art. 44 Cippo**
- art. 45 Tumulazione**
- art. 46 Deposito provvisorio**

CAPO V
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- art. 47 Esumazioni ordinarie**
- art. 48 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie**
- art. 49 Esumazione straordinaria**
- art. 50 Estumulazioni**
- art. 51 Operazioni cimiteriali**
- art. 52 Raccolta delle ossa**
- art. 53 Oggetti da recuperare**
- art. 54 Disponibilità dei materiali**

CAPO VI CREMAZIONE

- art. 55 Cremazione
- art. 56 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
- art. 57 Urne cinerarie
- art. 58 Cremazione di cadaveri precedentemente inumati o tumulati, di resti mortali o di resti ossei

TITOLO III CONCESSIONI CAPO I

- art. 59 Sepolture private
- art. 60 Durata delle concessioni
- art. 61 Modalità di concessione
- art. 62 Uso delle sepolture private
- art. 63 Manutenzione
- art. 64 Costruzione dell'opera
- art. 65 Subentri
- art. 66 Rinuncia a concessione a tempo determinato o perpetua

CAPO II CESSAZIONE DELLE CONCESSIONI REVOCA – DECADENZA – ESTINZIONE

- art. 67 Revoca
- art. 68 Decadenza
- art. 69 Provvedimenti conseguenti la decadenza o revoca
- art. 70 Estinzione

TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI

- art. 71 Accesso al cimitero
- art. 72 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture e collocazione di ricordi funebri
- art. 73 Norme tecniche sulle costruzioni
- art. 74 Responsabilità – Deposito cauzionale
- art. 75 Recinzione aree – materiali di scavo
- art. 76 Introduzione e deposito materiali
- art. 77 Orario di lavoro
- art. 78 Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti
- art. 79 Vigilanza

CAPO II
POMPE FUNEBRI

- art. 80 Forniture relative alle Onoranze Funebri**
art. 81 Divieti

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
CAPO I
NORME TRANSITORIE

- art. 82 Efficacia delle disposizioni del Regolamento**
art. 83 Cautele
art. 84 Concessioni pregresse
art. 85 Abrogazione precedenti norme
art. 86 Violazioni

ARTICOLO 1: Oggetto

Il presente regolamento, in osservanza alle disposizioni del Testo Unico delle Leggi Sanitarie R.D. 27.7.1934 n. 1265, del DPR 10/9/1990 n.285, circolare n. 24/93 e n. 10/98, ha per oggetto il complesso delle norme intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale di polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli relativi alla destinazione, all'uso dei cadaveri o parti di essi; alla gestione del cimitero; ai trasporti funebri; alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione e in genere a tutte le attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano alla generalità dei cittadini e alla Pubblica Amministrazione.

ARTICOLO 2: Competenze

- 1) Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
- 2) Le competenze attribuite all'AUSL dalla vigente normativa, sono esercitate da un Dirigente o altro personale del Servizio individuato dalla competente AUSL.

ARTICOLO 3: Gestione servizi (Servizio amministrativo)

- 1) Il settore competente provvede ad espletare una serie di attività quali:
 - a) concessione di aree, loculi, cellette ossario e nicchie cinerarie;
 - b) attività amministrativa relativa alle concessioni;
 - c) formazione di tutti gli atti amministrativi necessari per il buon andamento della struttura;
 - d) formulazione delle previsioni e deliberazioni tariffarie;
 - e) rapporto con il pubblico;
 - f) coordinamento dei servizi in generale.

ARTICOLO 4: Responsabilità

- 1) Il Responsabile del Servizio cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio con mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme da quello consentito.
- 2) Chiunque cagioni danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito abbia anche rilevanza penale.

ARTICOLO 5: Dirigente Responsabile

Ai sensi dell'art. 51, 3° Comma, della Legge 8/6/90 n.142 e successive modifiche, spetta ai Dirigenti responsabili l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza delle direttive fissate dal Regolamento stesso.

Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento spettano al Dirigente responsabile su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 32 della legge 8/6/90 n.142.

ARTICOLO 6: Servizi gratuiti e a pagamento

- 1) Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico quelli indispensabili e quelli esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati nel Regolamento.
 - 2) Tra i servizi gratuiti sono compresi:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) l'uso delle celle frigorifere nella Camera Mortuaria;
 - d) l'inumazione in campo comune (cessione di area);
 - e) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - f) le spese per la cremazione;
 - g) la dispersione delle ceneri in cinerario comune.
- Sono inoltre gratuiti:
- h) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art.17;
 - i) il trasporto funebre per le salme appartenenti a famiglie bisognose, secondo quanto specificato al successivo art. 20.
- 3) Sono sottoposti a pagamento i sottoindicati servizi da determinarsi sulla base dei seguenti costi per: mezzi meccanici utilizzati, utilizzo manodopera, personale amministrativo ed operaio:
inumazioni
 - tumulazioni
 - esumazioni ordinarie e straordinarie
 - estumulazioni ordinarie e straordinarie
 - traslazioni
 - depositi provvisori

ARTICOLO 7: Atti a disposizione del pubblico

- 1) Presso il Settore competente e nel Cimitero – Ufficio Custode - è tenuto a disposizione, di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285 del 10/9/1990, il quale viene compilato giornalmente in ordine cronologico dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali e l'elenco delle concessioni in scadenza nel corso dell'anno ed in quello successivo.

Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico presso il Settore competente e nel cimitero – Ufficio Custode :

- a) l'orario di apertura e chiusura del cimitero, sia invernale che estivo, stabilito con ordinanza del Sindaco;
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco delle esumazioni ordinarie nel corso dell'anno;
- d) ogni altro atto e documento la cui conoscenza non sia vietata dalla Legge.

ARTICOLO 8: Mappa

- 1) Presso il Servizio di Polizia Mortuaria è tenuto il registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, anche, con mezzi informatici.
- 2) La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni subite dalle concessioni cimiteriali.

- 3) Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero, che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

ARTICOLO 9: Annotazioni in mappa

- 1) Sulla mappa viene annotata per ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modifica o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme; (opzionale);
 - d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - e) la data ed il numero di repertorio cui si riferisce la concessione;
 - f) la natura e la durata della concessione;
 - g) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - h) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

ARTICOLO 10: Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

- 1) Il personale addetto è tenuto a redigere, secondo le istruzioni di cui agli artt. 52-53 del DPR. 10/9/1990 n° 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, eventualmente anche mediante strumenti informatici.
- 2) In base ai dati contenuti in tale registro, si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

ARTICOLO 11: Schedario dei defunti

- 1) Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale che può essere tenuto anche con mezzi informatici.
- 2) Presso il Settore competente, sulla scorta del registro di cui all'art.10, verranno annotati in ordine alfabetico, suddiviso per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
- 3) In ogni scheda saranno riportati:
 - a) le generalità del defunto;
 - b) il numero della sepoltura.

ARTICOLO 12: Scadenzario delle concessioni

- 1) Viene istituito lo scadenzario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
- 2) Il Responsabile del Servizio è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza.

CAPO II

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

ARTICOLO 13: Depositi di osservazioni e obitori

- 1) Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio nella Camera Mortuaria sita in Via Reale 49 di proprietà del Comune di Alfonsine.

- 2) Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee ai familiari.
- 3) Per le salme di persone morte per malattie infettive comprese nelle classi 1^a , 2^a e 3^a dell'allegato al Decreto del Ministero della Sanità 15/12/1990, si può procedere alla vestizione (v. punto 7 della Circolare Ministeriale n° 24/93, esplicativa del Regolamento di Polizia Mortuaria) rispettando le precauzioni indicate dal D.M. 28/9/1990; la salma deve successivamente essere posta nel feretro previo avvolgimento in lenzuolo con l'avvertenza di mantenere i lembi del lenzuolo ripiegati ai bordi interni della cassa in maniera da consentire l'esposizione ai familiari; al momento della chiusura del feretro il lenzuolo dovrà essere svolto a copertura integrale della salma ed imbevuto di sostanza disinettante. L'esposizione della salma non deve avvenire in locali separati. Quanto sopra vale con esclusione dei casi in cui la salma sia stata sottoposta ad autopsia (chiusura immediata del feretro previo avvolgimento in lenzuolo imbevuto di sostanza disinettante), oppure presenti segni quali perdita di fluidi corporei o rigonfiamento (segnalazione al Dirigente del Servizio di Igiene pubblica dell' AUSL per l'eventuale adozione del provvedimento di riduzione del periodo di osservazione). Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve avere luogo in modo che sia vietata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell' AUSL, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art.100 del D.P.R. 13/2/1964 n.185.
- 4) E' predisposto nel Cimitero un locale adibito al deposito provvisorio delle salme.

CAPO III FERETRI

ARTICOLO 14: Deposizione della salma nel feretro

- 1) La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente con tessuti naturali.
- 2) Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva, devono essere rispettate le norme contenute nel precedente art.13 comma 3.

ARTICOLO 15: Verifica e chiusura feretri

La chiusura del feretro avviene sotto la sorveglianza del personale a ciò autorizzato, individuato dalla normativa vigente.

ARTICOLO 16: Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

Le caratteristiche dei feretri devono rispettare quanto previsto dalla vigente normativa in rapporto al diverso tipo di sepoltura.

ARTICOLO 17: Fornitura gratuita di feretri

- 1) Il Comune fornisce, gratuitamente, la cassa di legno per l'inumazione o la cremazione di salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
- 2) Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

ARTICOLO 18: Piastrina di riconoscimento

- 1) Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
- 2) Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
- 3) Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di alluminio negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata insieme al cofano rispettivamente alla cremazione o all'inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

CAPO IV

TRASPORTI FUNEBRI

ARTICOLO 19: Trasporti funebri

Il Comune non assume, con diritto di privativa, il trasporto delle salme nell'ambito del territorio comunale.

ARTICOLO 20: Trasporti gratuiti e a pagamento

I trasporti funebri sono a pagamento o gratuiti:

- 1) a pagamento, quando la famiglia richieda servizi e trattamenti speciali (sono da considerarsi tali quelli effettuati da imprese funebri specializzate);
- 2) gratuiti, ed in modo decoroso a carico del Comune, per le salme appartenenti a famiglie bisognose o per le quali non vi siano eredi o vi sia disinteresse da parte dei familiari. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

ARTICOLO 21: Orario dei trasporti

- 1) I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabiliti con ordinanza annuale del Sindaco.
- 2) I trasporti a pagamento avranno la precedenza su quelli gratuiti che di norma vengono eseguiti al primo orario del mattino.

ARTICOLO 22: Norme generali per i trasporti

- 1) Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta delle salme in transito.
- 2) L'incaricato del trasporto di una salma deve essere munito di apposita autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero previa verifica della esatta collocazione della salma nel cimitero da parte del Responsabile del Servizio.
- 3) Chi riceve il feretro compilerà il verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del Servizio.
- 4) Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art.26 deve restare in consegna al vettore.

- 5) Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

ARTICOLO 23: Riti religiosi

- 1) I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art.8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
- 2) La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

ARTICOLO 24: Trasferimento di salme

- 1) Il trasporto di cadavere dal luogo del decesso all'obitorio e ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo avente le caratteristiche di cui all'art.19 e 20 del D.P.R. n. 285/90 ed in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
- 2) I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.

ARTICOLO 25: Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

- 1) Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il dirigente del servizio di igiene pubblica dell'AUSL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
- 2) Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinchè il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art.13 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.
- 3) È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vietи nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
- 4) Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il dirigente del servizio di igiene pubblica della AUSL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

ARTICOLO 26: Trasporto per e da altri Comuni per il seppellimento o cremazione

- 1) Il trasporto di salme nel cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.
- 2) La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.
- 3) Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero o alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, dove sosteranno per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito religioso o civile, per proseguire poi fino al cimitero.
- 4) Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è rilasciata dal Sindaco, osservate le norme di cui all'art.25/1 e 25/2 del D.P.R. 285/90.

ARTICOLO 27: Trasporti in luogo diverso dal cimitero

Il trasporto di salme, di resti mortali, di ossa umane e ceneri nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con ordinanza a seguito di domanda degli interessati.

ARTICOLO 28: Trasporti all'estero o dall'estero.

- 1) Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, n.1379, o di Stati non aderenti a tale convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90, nel secondo quelle di cui agli artt.28 e 29 dello stesso regolamento.
- 2) In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art.25 del regolamento precitato.

ARTICOLO 29: Trasporto di ceneri e resti

- 1) Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri, deve essere autorizzato dal Sindaco.
- 2) Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce il Prefetto ai sensi degli artt.27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90. E' di competenza del Sindaco il trasporto di ceneri e resti mineralizzati verso Stati aderenti alla Convenzione di Berlino, come da punto 8.1 della Circolare Ministeriale n° 24/93. Per il trasporto di ceneri o resti mineralizzati verso Stati non aderenti alla Convenzione di Berlino, si procede ai sensi dell' art. 29 del D.P.R. 285/90. A corredo della domanda da presentare al Prefetto, non deve però essere inserito il certificato dell'AUSL attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'art. 30 D.P.R.285/90.
- 3) Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
- 4) Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
- 5) Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo, o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art.57.

TITOLO II

CAPO I

CIMITERO

ARTICOLO 30: Disposizioni generali

- 1) E' vietato il seppellimento di cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del DPR 10/09/1990 n° 285.
- 2) L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.
- 3) Alla manutenzione del cimitero, così come per la custodia e altri servizi, il Comune provvede con le forme di gestione previste dagli art. 22,23 e 25 della Legge 142/90 e successive modificazioni.

- 4) Le operazioni di inumazione, tumulazione, e di traslazione di salme, di resti mortali, di nati morti e di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero, in osservanza dell'art.7 del D.P.R. n.285/90.
- 5) Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/9/1990, n.285.
- 6) Il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'AUSL controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurarne il regolare servizio.

ARTICOLO 31: Reparti speciali nel cimitero

- 1) All'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, così come citato all'art.100 del D.P.R. n.285/90, individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
- 2) Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.
- 3) All'interno del cimitero può essere riservata apposita zona destinata alla tumulazione di salme, ceneri o resti di personaggi storici che si sono distinti in modo particolare e che per i quali non esistano eredi.

ARTICOLO 32: Ammissione nel cimitero

- 1) Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, cittadinanza e religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.
- 2) Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata individuale o di famiglia. Sono pure raccolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
- 3) Fermo restando il principio regolamentare dell'art.50 del D.P.R. 285 del 10/9/90 si dispone che, laddove le disponibilità di sepoltura lo consentano, si possono ricevere e seppellire salme di persone non residenti nei seguenti casi:
 - a) Siano nate nel Comune di Alfonsine;
 - b) Abbiano avuto nella loro vita la residenza nel Comune di Alfonsine;
 - c) Abbiano già tumulato nel cimitero comunale il padre o la madre o un figlio, o un coniuge o un fratello. E' anche permesso il seppellimento di persone che per ragioni obbligate hanno dovuto cambiare la residenza: militari, degenti in cliniche specialistiche o di cura, inoltre è consentito il ricongiungimento alla famiglia di coniuge seppellito in altro Comune.
 - d) La sepoltura sia richiesta da un parente o affine entro il quarto grado residente nel Comune di Alfonsine.
- 4) È inoltre consentito, qualora le disponibilità di sepolture lo permettano, il ricongiungimento alla famiglia dei resti mortali delle persone indicate nel precedente comma punto c) già seppellite in altro Comune.

CAPO II
DISCIPLINA DEI CIMITERI

ARTICOLO 33: Orario

- 1) Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario stabilito dal Sindaco, per stagioni, ed affisso all'ingresso.
- 2) L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
- 3) L'avviso di chiusura è dato di regola per mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

ARTICOLO 34: Disciplina dell'ingresso

Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.

- 1) E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, ad esclusione dei cani addestrati per l'accompagnamento dei non vedenti;
 - b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
 - c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.
- 2) E' ammessa la circolazione di veicoli all'interno del cimitero:
 - a) per i soggetti portatori di handicap;
 - b) a domanda, per motivi di salute o di età, il Responsabile del Servizio può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo veicoli, fissando i percorsi e gli orari. Tale permesso è sospeso in caso di concomitanza con funerali.

ARTICOLO 35: Divieti speciali

- 1) Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere comportamento chiassoso, cantare e parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli e veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altri fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi ecc.;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti) distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile dei servizi di polizia mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;

- k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio ;
 - m) qualsiasi attività commerciale;
 - n) effettuare cumuli di qualsiasi dimensione di mattoni o altri materiali;
 - o) spargere ghiaia o ghiaino;
 - p) disperdere o gettare acqua, anche se pulita, al di fuori delle apposite griglie fognanti;
 - q) collocare sul pavimento del loggiato antistante i loculi, portafiori, vasi, emblemi, simboli o altri oggetti di qualunque forma o dimensioni.
- 2) I divieti predetti si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, se e in quanto applicabili.
- 3) Chiunque tenesse, all'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla custodia, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

ARTICOLO 36: Riti funebri

All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri , sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

ARTICOLO 37: Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

- 1) Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile del Servizio.
- 2) Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
- 3) Si consente il collocamento di fotografia, purchè eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

ARTICOLO 38: Fiori e piante ornamentali

- 1) Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono e le piante ornamentali disseccate o appassite, dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi.
- 2) E' consentito il collocamento di fiori e piantine di sempreverdi o a foglia caduca secondo le seguenti prescrizioni:
 - a) per l'area di pertinenza delle edicole funerarie, tombe di famiglia e sepolcri , le dimensioni non dovranno superare l'altezza di 80 / 100 cm. e larghezza della chioma non superiore a cm. 50 e comunque non dovranno invadere le aree adiacenti, con una distanza minima dal confine di mt. 0,50.
 - b) Per le aree di pertinenza delle fosse di inumazione, le dimensioni non dovranno essere superiori a cm.50 / 60 in altezza dal piano di campagna e una larghezza non superiore a cm. 30.

- 3) I fiori e le piante ornamentali dovranno essere mantenuti e curati da chi li ha impiantati o depositi con le prescrizioni sopra riportate. Nel caso in cui si verifichi l'inosservanza alle prescrizioni suddette, il responsabile del servizio provvederà a comunicare agli interessati lo stato di fatto ed a invitarli a provvedere in merito nel termine di 15 giorni dalla comunicazione. Nel caso di inadempienza, il Responsabile del Servizio provvederà con personale dell'Amministrazione Comunale o ditte private, addebitandone le spese ai rispettivi proprietari concessionari, a far sistemare o rimuovere, ed eventualmente sradicare, tutte le essenze che non rispettino tali prescrizioni e comunque rendano indecorosi i giardinetti o i tumuli.
- 4) In deroga a quanto specificato nel comma precedente, le piante e gli arbusti esistenti prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento che non rispettino le dimensioni e distanze di cui al comma 2), quando queste risultino ben curate e non impediscono o danneggiano le aree e manufatti limitrofi, possono rimanere impiantate. Sarà comunque a discrezione del Responsabile del Servizio verificare e valutare, per ogni singolo caso, quanto sopra esposto ed eventualmente ordinare la rimozione o la potatura delle piante che non rientrino nei limiti del presente articolo.
- 5) Nel cimitero avrà luogo, nei periodi opportuni, la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

ARTICOLO 39: Materiali ornamentali

- 1) Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
- 2) I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un mese, affinchè siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

ARTICOLO 40: Obblighi e divieti per il personale del cimitero

- 1) Il personale del cimitero è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché, a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
- 2) Altresì il personale del cimitero è tenuto:
 - a) mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
- 3) Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto dei privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per se o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
- 4) Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare sanzionabile ai sensi dell'art. 86 del presente Regolamento.

- 5) Il personale del cimitero è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO III **PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

ARTICOLO 41 : Disposizioni generali

- 1) Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
- 2) Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per i minori di 10 anni di età devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/9/1990 n.285.
- 3) Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari, e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art.90 e seguenti del D.P.R. 10/9/1990 n.285.
- 4) Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato ecc.) in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10/9/1990 n.285 e dal successivo art.42.

ARTICOLO 42: Piano regolatore cimiteriale

- 1) Il Consiglio comunale è tenuto ad adottare un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.
- 2) Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'AUSL. Si applica l'art.50 della legge 8/6/1990 n.142.
- 3) Nell' elaborazione del piano il Responsabile del Servizio dovrà tenere conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
 - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nel cimitero esistente a seguito del ritorno nella disponibilità del Comune delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione;
 - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni, esumazioni ed estumulazioni;
 - f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
- 4) Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
 - a) campi di inumazione comune e di inumazione privata;
 - b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
 - c) tumulazioni individuali (loculi);
 - d) cellette ossario;

- e) nicchie cinerarie;
 - f) ossario comune;
 - g) cinerario comune.
- 5) La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste nel piano, deve risultare nella planimetria di cui all'art.54 del D.P.R. 10/9/1990 n.285.
- 6) Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito.
- 7) Il piano regolatore cimiteriale individua altresì le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.
- 8) Ogni cinque anni ,previa valutazione delle possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, il Comune, è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale seguendo le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO IV **INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

ARTICOLO 43: Inumazione

- 1) Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
 - a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;
 - b) sono private le sepolture di durata superiore a quella di 10 anni effettuate in aree in concessione.
- 2) Gli arti anatomici e/o le parti anatomiche riconoscibili di norma vengono inumati. Le procedure di trasporto sono disciplinate dalla vigente normativa in materia di rifiuti.

ARTICOLO 44: Cippo

- 1) Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 2° comma, da un cippo fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici; a cura e spesa del Comune sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e cognome, data di nascita e data di morte del defunto.
- 2) A richiesta dei privati è autorizzata dal Comune l'installazione di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e di altezza non superiore a cm. 25 dal piano di campagna, con l'eventuale apposizione di una lapide, croce o cippo di altezza complessiva, compreso il copritomba, non superiore a cm. 80 dal piano di campagna. La suddetta installazione è obbligatoria e dovrà avvenire entro 6 mesi dalla sepoltura.
- 3) L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aenti causa.
- 4) In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione di quanto indicato al 3° comma , il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

ARTICOLO 45: Tumulazione

- 1) Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti mortali o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
- 2) Le sepolture private a sistema di tumulazione, sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Titolo III del presente regolamento.
- 3) Il sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,60 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunta a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all' art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
- 4) È consentita la collocazione di più cassette di resti e/o di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro.
- 5) La misura di ingombro libero interno per tumulazione in ossarietto individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo con il lato più lungo di cm. 70 con larghezza di cm. 30 e con altezza di cm. 30.
- 6) Per le nicchie cinerarie individuali le misure indicate al precedente comma 5) non potranno essere inferiori rispettivamente a cm. 30, cm. 30 e cm. 50.
- 7) Nel caso di tumulazione di soli resti mortali e/o ceneri per la chiusura del tumulo è sufficiente la collocazione di piastra di marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.
- 8) L'installazione della lapide deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni imposte dall'Amministrazione Comunale, deve essere a pari muro esterno murata oppure montata con viti a pressione e stuccata ai bordi, deve avere uno spessore minimo di cm. 2 e deve portare, nella parte superiore al centro, il numero progressivo del loculo .
- 9) Ogni tipo di ornamento non può sporgere oltre 15 cm. dalla superficie della lapide e sono vietate le lapidi doppie, triple ecc... e le mensole.
- 10) Nel caso in cui l'installazione della lapide non sia stata effettuata dal Comune, la manutenzione e conservazione dello stato di decoro della stessa fanno carico interamente al concessionario o ai suoi aventi causa che hanno eseguito l'installazione. In tal caso è lasciata facoltà al concessionario sia la scelta del materiale e del colore costituente la lapide, sia la scelta del materiale per gli ornamenti e le scritte.
- 11) Le lapidi poste a chiusura delle cellette ossario e urne cinerarie dovranno rispettare le prescrizioni di cui ai precedenti commi 8) e 9), ad esclusione del materiale e del colore che dovrà essere esclusivamente di marmo bianco e il numero progressivo in alto a sinistra. In via eccezionale il Sindaco può autorizzare la posa di una lapide di materiale e colore diverso ad onorificenza di cittadini illustri e benemeriti del Comune di Alfonsine.

ARTICOLO 46: Deposito provvisorio

- 1) Il Responsabile del Servizio, a richiesta di un familiare del defunto o di colui che lo rappresenta, in casi eccezionali può concedere un loculo in via precaria per tumulare la salma che dovrà poi essere trasportata o inumata altrove sotto l'osservanza, per l'estumulazione, delle norme e cautele delle leggi sanitarie purchè, peraltro, tale precarietà non si protragga oltre un anno.

- 2) Per tali concessioni eccezionali il Comune esigerà un prezzo fisso annuo stabilito ogni qualvolta si costruiranno nuovi loculi ed in misura equamente proporzionata al costo dei loculi stessi. Al momento della restituzione del loculo, il concessionario è tenuto alla ripulitura, riadattamento e disinfezione dello stesso.
- 3) Qualora l'uso precario del loculo per motivi giustificati si dovesse protrarre per un altro anno o frazione di anno, il prezzo sarà raddoppiato.
- 4) Qualora al deposito provvisorio dovesse seguire quello definitivo, il concessionario dovrà pagare per intero la tariffa di concessione del loculo, non computando in detrazione il prezzo già corrisposto per il deposito, nonchè le spese dell'atto di concessione.

CAPO V **ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

ARTICOLO 47: Esumazioni ordinarie

- 1) Nel cimitero il turno ordinario di esumazione è fissato in 10 anni, come stabilito dall'art.82 del D.P.R. 285/90.
- 2) Le esumazioni ordinarie possono essere svolte dal mese di ottobre al mese di aprile compresi e sono regolate dal Responsabile del Servizio con propria ordinanza.
- 3) E' compito dell'incaricato stabilire se un cadavere è o meno completamente scheletrizzato al momento dell'esumazione.
- 4) Nel caso di non completa scheletrizzazione della salma il resto mortale potrà:
 - a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere;
 - b) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;
 - c) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitore di materiale facilmente combustibile.
- 5) Per i resti mortali da reinumare è consentito addizionare direttamente sui resti mortali stessi e/o nell'immediato intorno del contenitore, particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da saponificazione o mummificazione, purchè tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica;
- 6) Il tempo di reinumazione viene stabilito in :
 - a) cinque anni, nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
 - b) due anni, nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.

ARTICOLO 48: Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

- a) E' compito del Responsabile del Servizio autorizzare le operazioni cimiteriali da svolgersi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
- b) Annualmente il Responsabile del Servizio curerà la stesura di un tabulato, con l'indicazione delle salme per le quali è possibile procedere ad esumazione ordinaria.
- c) L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale e all'albo pretorio del Comune con congruo anticipo.

ARTICOLO 49: Esumazione straordinaria

- 1) L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza su provvedimento dell'autorità giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
- 2) Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
- 3) Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento e, ove non risultante, dal registro delle cause di morte tenuto dal Servizio di Igiene Pubblica dell'AUSL, se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.
- 4) Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizioni che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'AUSL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
- 5) Le esumazioni straordinarie per ordine dell'autorità giudiziaria e su richiesta dei familiari sono eseguite alla presenza del dirigente del servizio di igiene pubblica della AUSL o di personale tecnico da lui delegato.

ARTICOLO 50: Estumulazioni

- 1) Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
- 2) Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato e sono regolate dal Responsabile del Servizio con propria ordinanza.
- 3) Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a) a richiesta dei familiari interessati, non prima dei 20 anni dalla tumulazione;
 - b) su ordine dell'autorità giudiziaria.
- 4) Alle traslazioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 88 del D.P.R. n° 285/90.
- 5) Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del Servizio cura la stesura dello scadenzario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale del cimitero in occasione della commemorazione dei defunti e per tutto l'anno successivo e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune.
- 6) I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
- 7) I resti mineralizzati possono essere raccolti in cassette di zinco, su parere del personale dell'AUSL che assiste all'estumulazione, da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto.
Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mineralizzati, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
- 8) Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa scheletrizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, sussistono, ai sensi del DPR n° 285/90 e della Circolare Ministeriale n° 10/98, le seguenti possibilità:

- a) nel caso di estumulazione effettuata dopo 20 anni dalla tumulazione il resto mortale deve essere inumato nel campo indecomposti, dopo aver creato le condizioni per facilitare la ripresa dei fenomeni di scheletrizzazione, anche con eventuale sostituzione della cassa originaria con un contenitore di materiale biodegradabile e con l'eventuale addizione delle sostanze di cui al precedente art. 47 comma 6°. Si dovrà altresì installare un contorno a delimitazione del tumulo.
- b) Il periodo di inumazione è fissato in anni 5 e in anni 2 nel caso vengano addizionate sostanze riducenti. E' altresì consentita la ritumulazione nella stessa o in altra sepoltura, previa verifica dell'eventuale necessità di "rifascio" della cassa da parte del personale dell'AUSL presente all'operazione. Qualora si addizionino al resto mortale sostanze favorenti la mineralizzazione, occorrerà attendere almeno 2 anni prima di autorizzare una nuova estumulazione.
- c) Nel caso di estumulazione effettuata prima dei 20 anni dalla tumulazione, il cadavere deve essere inumato seguendo quanto prescritto nella precedente lettera a), fatto salvo il periodo di inumazione che è fissato in anni 10.

ARTICOLO 51: Operazioni cimiteriali

- 1) Le estumulazioni ed esumazioni sia ordinarie che straordinarie e le traslazioni, sono a pagamento.
- 2) Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art.106 del R.D. 23/12/1865 n. 2701 e successive modificazioni e integrazioni.

ARTICOLO 52: Raccolta delle ossa

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto diverso collocamento.

ARTICOLO 53: Oggetti da recuperare

- 1) Se si presume che nel corso di esumazioni od estumulazioni possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto devono darne avviso al Responsabile del Servizio al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita, in caso di mancato avviso, si applica il 3° comma.
- 2) Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio competente.
- 3) Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del Servizio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine potranno essere liberamente alienati dal Comune ed il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

ARTICOLO 54: Disponibilità dei materiali

- 1) I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni o private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica.
- 2) Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
- 3) Le tombe possono essere nuovamente concesse.

- 4) Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purchè i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
- 5) Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
- 6) Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o all'esterno, purchè in luogo idoneo.
- 7) Gli aventi diritto possono comunque, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio, far rimuovere prima della data prevista per l'esumazione o per l'estumulazione ed a loro cura e spese, da un'impresa autorizzata ad operare all'interno del cimitero, la lapide e/o il copritomba e/o il cippo e/o la croce a suo tempo installate.

CAPO VI **CREMAZIONE**

ARTICOLO 55: Cremazione

- 1) Il Comune non dispone di un proprio Crematorio e per procedere alla cremazione si avvale degli impianti convenzionati.
- 2) Le spese di cremazione per i cittadini residenti nel Comune di Alfonsine alla data della loro morte sono a carico del Comune e comprendono sia il costo della cremazione, fatturato dalla Società che gestisce l'impianto, che il diritto fisso di arrivo al cimitero dove si trova l'impianto.

ARTICOLO 56: Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

- 1) L'autorizzazione di cui all'art.79, 1° comma del D.P.R. 10/9/1990, n.285, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato in presenza delle condizioni ivi indicate.
- 2) Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti costoro, sono determinate dall'ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni.

ARTICOLO 57: Urne cinerarie

- 1) A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, columbario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.
- 2) Le urne cinerarie possono essere accolte anche in nicchie appartenenti a privati o ad associazione per la cremazione di cui all'art. 79/3 del D.P.R. 10/9/1990, n.285 costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purchè sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione.
- 3) Ciascuna urna deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, della data di nascita e della data di morte.
- 4) Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, le ceneri verranno disperse nel cinerario comune.

ARTICOLO 58: Cremazione di cadaveri precedentemente inumati o tumulati, di resti mortali o di resti ossei

- 1) E' consentita, seguendo le procedure di cui all'art. 79 del DPR.10/09/1990 n° 285, la cremazione di cadaveri di persone decedute dopo l'entrata in vigore dello stesso DPR n°285 (27 ottobre 1990), precedentemente inumati o tumulati.
- 2) E' pure ammessa, previa acquisizione dell'assenso secondo quanto stabilito dall'art. 79 del DPR n° 285, la cremazione di resti mortali di persone il cui decesso sia avvenuto dopo l'entrata in vigore dello stesso DPR 285. Quando vi sia disinteresse da parte dei famigliari alle operazioni di esumazione ordinaria ed il Responsabile del Servizio, con pubbliche affissioni, abbia provveduto ad informare preventivamente la cittadinanza del periodo di loro attuazione e del trattamento prestabilito dei resti mortali (reinumazione o avvio a cremazione), il disinteresse è da considerarsi come assenso al trattamento stesso.
- 3) E' consentita altresì la cremazione di resti mortali di persona deceduta prima dell'entrata in vigore del DPR 285, purchè venga richiesta dal coniuge o, in sua assenza, dal parente più prossimo, individuato secondo gli art. 74 e seguenti del Codice Civile.
- 4) Per la cremazione dei resti mortali rinvenuti allo scadere del periodo di ordinaria inumazione, non è necessaria la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 79 del DPR 285/90.
- 5) La cremazione dei resti ossei è consentita qualora siano consenzienti i famigliari indicati nel precedente punto 3). Le ossa vengono introdotte nel crematorio dentro un contenitore facilmente combustibile, con l'asportazione preventiva dell'eventuale cassetta di zinco.
- 6) Per le ossa contenute in ossario comune è il Sindaco a disporre per la cremazione.

TITOLO III
CONCESSIONI
CAPO I
TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ARTICOLO 59: Sepolture private

- 1) Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art.42, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
- 2) Le aree possono essere concesse per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione per famiglie o collettività.
- 3) Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal comune riguardano:
 - a) sepolture individuali (loculi, ossarietti, nicchie per urne cinerarie);
 - b) sepolture per famiglie e collettività.
- 4) Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone.
- 5) Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal DPR. 10/9/1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
- 6) Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

- 7) Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i/le concessionari/ie;
- le salme destinate ad esservi accolte;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

ARTICOLO 60: Durata delle concessioni

- 1) Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato e rinnovabili dietro pagamento del relativo canone di concessione.

La durata è fissata:

- in 90 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture di famiglie e collettività;
 - in 50 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
 - in 50 e/o 70 e/o 90 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali.
- 2) Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di stipula del contratto di concessione.
- 3) Allo scadere della concessione, qualora non esistano richieste di rinnovo da parte degli aventi diritto, il terreno, i manufatti, i loculi e quant'altro dato in concessione passano nella libera disponibilità del Comune di Alfonsine.
- 4) Nel caso in cui il manufatto realizzato su area in concessione venga liberato durante la vigenza della concessione stessa, il proprietario concessionario potrà richiedere:
- all'Amministrazione Comunale di trasferire il manufatto medesimo a terzi;
 - l'acquisizione del manufatto da parte dell'Amministrazione Comunale stessa.
- 5) Nei casi di cui alla lettera a) il valore del manufatto sarà determinato dal Responsabile del Servizio, tenuto conto della vetustà e dello stato di conservazione.
- L'acquirente dovrà, quindi, provvedere ad acquisire una nuova concessione sull'area in cui insiste il suddetto manufatto ed a corrispondere all'Amministrazione l'importo come sopra determinato.
- Sarà cura dell'Amministrazione provvedere a trasferire al proprietario concessionario rinunciante l'importo percepito ai sensi del precedente capoverso.
- 6) Nei casi di cui alla lettera b), il valore del manufatto sarà determinato dal Responsabile del Servizio secondo i criteri sopra descritti, l'Amministrazione stessa potrà alienare il manufatto nello stato di fatto in cui si trova o dopo aver provveduto alla sua ristrutturazione o sistemazione.

ARTICOLO 61: Modalità di concessione

- 1) La concessione di aree e/o manufatti ad uso di sepolture di famiglie o collettività è data in ogni tempo secondo la disponibilità e osservando le modalità indicate nel presente articolo.
- 2) La sepoltura, individuale o privata, può concedersi:
- in presenza della salma per la concessione di loculo;
 - in presenza del resto mortale per la concessione di cellette ossario;
 - in presenza di resti mortali al fine del ricongiungimento della famiglia, la concessione di un singolo loculo;
 - in presenza di ceneri per la concessione di nicchia per urna cineraria;
 - in presenza delle ceneri e dei resti mortali al fine del ricongiungimento della famiglia, la concessione di un singolo loculo.

- f) In presenza di feretro proveniente da altro cimitero o da altra sepoltura per la concessione di loculo/i;
- 3) Le concessioni in uso di manufatti costruiti dal Comune per sepolture individuali sono date :

A) PER I LOCULI :

- A1) A domanda del coniuge o un parente o affine entro il quarto grado o di erede o di un membro della famiglia anagrafica alla data del decesso, dietro attestazione che nel loculo deve esservi tumulata la salma della persona appena deceduta oppure i resti, le ceneri o il feretro di cui al precedente secondo comma lettera c), e) ed f). In questi casi può essere concesso un ulteriore loculo, contiguo a quello concesso per l'immediato utilizzo, per la futura propria sepoltura oppure di quella del coniuge superstite o di un parente o affine fino al secondo grado della persona la cui salma o il cui feretro è stato tumulato nel loculo utilizzato. Qualora nel loculo utilizzato siano tumulati i resti mortali o le ceneri di più persone, nella concessione deve essere indicato il nome della persona defunta cui fare riferimento per l'individuazione degli aventi diritto ad essere sepolti nel contiguo loculo vuoto”.
- A2) A domanda di persona priva del coniuge e di parenti entro il secondo grado per la propria sepoltura;
- A3) A domanda di persona di età superiore ad anni 70 e che risulti priva di parenti, per la propria sepoltura.

B) PER LE CELLETTE OSSARIO ED URNE CINERARIE

- B1) A domanda del coniuge o di parente o affine entro il quarto grado o di erede, dietro attestazione che devono esservi sepolti i resti della salma proveniente da esumazione o estumulazione o da altro cimitero e le ceneri provenienti dalla cremazione di persona appena cremata o provenienti da altra urna cineraria o da altro cimitero.
Possono essere concesse fino a due cellette oppure urne cinerarie contigue per la futura sepoltura del coniuge superstite o parente fino al secondo grado.
- B2) A domanda di persona priva del coniuge e di parenti entro il secondo grado per la propria sepoltura;
- B3) A domanda di persona di età superiore ad anni 70 e che risulti priva di parenti, per la propria sepoltura.
- 4) Il concessionario è obbligato, entro 60 giorni dalla stipula del contratto di concessione dei loculi, delle cellette ossario ed urne cinerarie, ad installare a proprie spese la lapide di chiusura dei suddetti manufatti, anche se questi risultano vuoti.
- 5) L'installazione deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni indicate all'art.45 del presente Regolamento.
- 6) L'assegnazione in concessione dei loculi o delle cellette ossario o delle cellette per urne cinerarie dovrà avvenire solo in ordine progressivo seguendo una linea continua con inizio dall'alto a sinistra verso il basso e quindi verso l'alto e così di seguito fino alla fine della campata o dell'intero lotto. Più specificatamente:
 - A) numerati i loculi o le cellette ossario o le cellette per urne cinerarie di una campata e dell'intero lotto, le concessioni saranno rilasciate secondo l'ordine cronologico della presentazione della domanda, seguendo la progressione della numerazione dei loculi o delle cellette ossario o di quelle per urne cinerarie;
 - B) la procedura di cui al precedente punto A) deve essere utilizzata anche per l'assegnazione dei loculi o delle cellette ossario o delle cellette per urne cinerarie comunque rientranti nella disponibilità del Comune, seguendo la progressione della numerazione esistente. In presenza di legittima richiesta di concessione di due loculi o cellette ossario o cellette per urne cinerarie contigui, dovranno essere concessi, seguendo la stessa procedura, i primi due loculi contigui disponibili;

- C) qualora il Comune abbia stabilito una tariffa differenziata per la concessione dei loculi, la procedura di cui ai punti precedenti si applica distintamente per ogni fascia omogenea di tariffa;
- 7) Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione o ampliamento il Comune, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale e/o costruzione, può accettare prenotazioni fino a due loculi, per le concessioni inoltrate da cittadini residenti o iscritti all'A.I.R.E del Comune per la sepoltura propria e/o del coniuge e/o dei parenti o affini entro il primo grado e, solo in linea collaterale, parenti di secondo grado.
Possono essere accettate prenotazioni per una percentuale da determinarsi da parte del Responsabile del Servizio secondo le modalità di concessione stabilite nei precedenti commi
- 8) La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
- 9) Le concessioni di cui al presente articolo non possono essere trasferite a terzi ma possono essere solamente retrocesse al Comune secondo le norme del presente Regolamento, salvo quanto stabilito dal successivo comma;
- 10) E' ammesso, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio e senza alcun conguaglio, lo scambio di concessione di loculo cimiteriale, celletta ossario o urna cineraria tra due titolari di concessione dello stesso tipo al solo scopo di avvicinare le salme o i resti mortali o le ceneri di persone legate da vincoli famigliari (coniugi, parenti o affini entro il quarto grado). In questo caso è dovuto al Comune, in parti uguali da entrambi i concessionari, il rimborso delle spese amministrative e delle imposte e tasse se ed in quanto dovute per le necessarie operazioni.

ARTICOLO 62: Uso delle sepolture private

- 1) Salvo quanto già previsto dall'articolo precedente, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quella della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario (corporazione, istituto, ecc...) fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto della concessione. La famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado.
- 2) Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi della legge 4/1/1968 n.15.
- 3) Può altresì essere consentita, su richiesta del concessionario sottoscritta di fronte al dipendente addetto a riceverla, la sepoltura della salma, dei resti mortali o ceneri di persona che risulti essere stata in vita convivente con il concessionario o con un suo parente entro il quarto grado, oppure che abbia acquisito particolari benemerenze, da esplicitare nella richiesta, nei confronti del concessionario.

ARTICOLO 63: Manutenzione

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonchè l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene.

ARTICOLO 64: Costruzione dell'opera

- 1) Le concessioni in uso di aree per la costruzione di edicole funerarie, sepolcri o sarcofagi, impegnano il concessionario alla presentazione del progetto entro 6 mesi dalla stipula dell'atto di concessione dell'area secondo le modalità previste dagli artt. 72-73 e 74 del presente Regolamento ed alla esecuzione delle opere relative entro i termini previsti dalla concessione edilizia.
- 2) Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

ARTICOLO 65: Subentri

- 1) In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno un titolo sulla concessione ai sensi dell'art.62 sono tenuti a darne comunicazione entro 6 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
- 2) L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal Responsabile del Servizio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell' art.62, che assumono la qualità di concessionari.
- 3) In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
- 4) **Abrogato con delibera Consiglio Comunale n. 69 del 30/11/2000.**
- 5) La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art.62, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a enti o istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
- 6) Nel caso di famiglia estinta, decorsi 20 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o anni 50 se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

ARTICOLO 66: Rinuncia a concessione a tempo determinato o perpetua.

- 1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato o perpetua quando la sepoltura non è stata occupata da salma.
Spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione il rimborso di una somma pari al 50% della tariffa in vigore alla data di accettazione della rinuncia.
- 2) I loculi o le cellette ossario o le cellette per urne cinerarie concessi in vigenza del presente regolamento ritorneranno automaticamente nella disponibilità del Comune nel caso di traslazione del feretro o dei resti mortali o delle ceneri in altra sede, anche all'interno del cimitero. Spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione il rimborso di una somma pari al 35% della tariffa in vigore alla data dell'autorizzazione alla traslazione.
2-bis) I loculi o le cellette ossario o le cellette per urne cinerarie concessi in vigenza di precedenti regolamenti, nel caso di traslazione del feretro o dei resti mortali o delle ceneri in altra sede, anche all'interno del cimitero, ritorneranno automaticamente nella disponibilità del Comune solo se ciò è espressamente previsto nelle singole concessioni ed avranno diritto al rimborso eventualmente stabilito nelle concessioni stesse.

2-ter) Per tutte le concessioni di loculi o di cellette ossario o di cellette per urne cinerarie nelle quali non sia previsto, nel caso di traslazione del feretro o dei resti mortali o delle ceneri in altra sede, il ritorno automatico degli stessi nella disponibilità del Comune, il concessionario o gli aventi titolo sulla concessione possono presentare una rinuncia volontaria alla concessione stessa che il Comune ha facoltà di accettare, riconoscendo al concessionario o agli aventi titolo sulla concessione il rimborso di una somma pari al 35% della tariffa in vigore alla data dell'accettazione della rinuncia.

- 3) Nessun rimborso spetta per la rinuncia alla concessione di area sulla quale non è stato edificato alcun manufatto.
- 4) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

CAPO II **CESSAZIONE DELLE CONCESSIONI** **REVOCA - DECADENZA – ESTINZIONE**

ARTICOLO 67: Revoca

- 1) Salvo quanto previsto dall'art.92 secondo comma, del D.P.R. 10/9/1990 n° 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
- 2) In questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti e verrà concesso agli aventi diritto l'uso a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 50 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un posto corrispondente nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, che se ne accolla le spese.
- 3) In attesa della realizzazione della nuova sepoltura privata, le spoglie saranno collocate in loculi messi a disposizione dall'Amministrazione.
- 4) Della decisione presa per l'esecuzione di quanto sopra, il Responsabile del Servizio dovrà dar notizia al concessionario, se noto, almeno un mese prima; in difetto mediante pubblicazione all'albo Pretorio del Comune per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione o l'estumulazione avverrà anche in assenza del concessionario.
- 5) Le concessioni in perpetuo rilasciate anteriormente dalla data in vigore del DPR n° 285/90, possono essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.
- 6) Le concessioni di cui al comma precedente possono essere altresì revocate allorquando ed indipendentemente dal termine di cui al comma medesimo, sia accertato, previa formale contestazione, lo stato di inutilizzo, di abbandono, di degrado e di carenza dei requisiti igienico-sanitari del manufatto.

ARTICOLO 68: Decadenza

- 1) La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;

- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) In caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art.61, comma 9;
 - d) quando per inosservanza della prescrizione di cui all'art.64 non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 63;
 - f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
- 2) La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
- 3) Nei casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo Pretorio del Comune e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
- 4) La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco previo accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile del Servizio.

ARTICOLO 69: Provvedimenti conseguenti la decadenza o revoca

- 1) Pronunciata la decadenza o la revoca della concessione, il Responsabile del Servizio disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
- 2) Successivamente il Responsabile del Servizio disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a secondo dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

ARTICOLO 70: Estinzione

- 1) Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art.60 ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art.98 del D.P.R. 10/9/1990 n.285.
- 2) Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di entrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
- 3) Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ARTICOLO 71: Accesso al cimitero

- 1) Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

- 2) Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale e/o a tempo determinato del Comune, da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale.
- 3) L'autorizzazione annuale e/o a tempo determinato da rilasciarsi a privati imprenditori, è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone che potessero verificarsi durante i lavori.
- 4) Per semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi croci ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, è sufficiente dare comunicazione al Responsabile del Servizio di Edilizia Privata.
- 5) E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
- 6) Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri, deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 45 e 46 in quanto compatibili.

ARTICOLO 72: Richiesta concessione e/o autorizzazioni

- 1) Per l'esecuzione dei lavori nel cimitero il concessionario deve munirsi di apposita concessione e/o autorizzazione edilizia rilasciata dal Responsabile del Servizio Edilizia Privata.
- 2) I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Responsabile del Servizio Edilizia Privata, previa acquisizione del parere del Dirigente del Servizio Igiene Pubblica dell'A.USL. e della Commissione Edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10/9/1990 n.285 e quelle specifiche contenute nel presente regolamento.
- 3) Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro, comunque non potranno essere superiore a 12, e le prescrizioni sulla costruzione e distanze da altri manufatti.
- 4) In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
- 5) Per gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, occorre ottenere l'autorizzazione del Responsabile del Servizio Edilizia Privata.
- 6) I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio Polizia Mortuaria, lapidi, ricordi e similari.

ARTICOLO 73: Norme tecniche sulle costruzioni

- 1) Le nuove costruzioni di sepolture private dovranno osservare le seguenti norme:
 - a) Il manufatto dovrà rispettare la distanza minima di cm. 100 dai viali e di cm. 50 dal confine con le aree adiacenti;
 - b) L'altezza massima, calcolata al colmo della copertura se questa realizzata a falde, non dovrà essere superiore a mt. 6,50;
 - c) Le grondaie e pluviali dovranno essere realizzati in rame o nei seguenti materiali: **materie plastiche o alluminio o lamiera ziancata a caldo verniciato, tutti nella gradazione marrone scuro tipo rame ossidato** ed esterni alla struttura e dovranno terminare in un pozzetto idoneo collegato alla linea della fognatura esistente;

- d) La pavimentazione esterna dovrà essere realizzata con palladiana di colore chiaro delimitata da cordoli a raso aventi spessore cm. 12 a spigoli arrotondati.
- e) La tumulazione dei feretri deve essere effettuata dall'esterno, preferibilmente dalla facciata principale, e le scritte devono essere realizzate sulla lapide interna.

ARTICOLO 74: Responsabilità - Deposito cauzionale

- 1) I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
- 2) Le concessioni e/o autorizzazioni di cui all'art.72, sono subordinati al versamento, da parte del concessionario, di una somma a titolo di deposito cauzionale, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

ARTICOLO 75: Recinzione aree - Materiali di scavo

Nella costruzione di sepolture private, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato per evitare eventuali danni, a cose, visitatori o personale in servizio.
E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del Responsabile del Servizio.

ARTICOLO 76: Introduzione e deposito di materiali

- 1) E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del Servizio. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
- 2) E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento di materiali.
- 3) Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
- 4) Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.
- 5) I cumuli di materiali provenienti da demolizioni o sistemazioni di manufatti possono essere accatastati, in via provvisoria, in un'area apposita e interamente rimossi settimanalmente. In caso di inadempienza, spetta al Responsabile del Servizio diffidare le ditte inadempienti e se nel caso, revocare l'autorizzazione di cui all'art. 71.

ARTICOLO 77: Orario di lavoro

- 1) L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del Servizio.
- 2) E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche.

ARTICOLO 78: Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

Il Responsabile del Servizio, in occasione della commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

- 1) Le Imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

ARTICOLO 79: Vigilanza

- 1) Il Responsabile del Servizio Edilizia Privata vigila e controlla a che l'esecuzione delle opere sia conforme al progetto approvato, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati.
- 2) Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
- 3) Il Responsabile del Servizio Edilizia Privata accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui all' art. 74.

CAPO II **POMPE FUNEBRI**

ARTICOLO 80: Forniture relative alle Onoranze Funebri

- 1) Le onoranze funebri inerenti la fornitura della cassa e di quant'altro sia di competenza delle pompe funebri nonché il disbrigo delle formalità amministrative, possono essere svolte dalle Imprese private di pompe funebri regolarmente autorizzate.
- 2) Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art.115 del T.U. della legge di pubblica sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

ARTICOLO 81: Divieti

E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V **DISPOSIZIONI FINALI** **CAPO I** **NORME TRANSITORIE**

ARTICOLO 82: Efficacia delle disposizioni del regolamento

- 1) Per quanto riguarda le concessioni sottoscritte in virtù dei precedenti regolamenti comunali, si precisa quanto segue:
 - a) Per le concessioni perpetue si applica l'art. 92 del D.P.R. n° 285/90, con appositi atti.
 - b) Per le concessioni della durata di anni 70 sottoscritte prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, possono essere prorogate fino ad un massimo di anni 90 dietro pagamento del relativo corrispettivo, da valutarsi per ogni singolo caso in funzione al grado di conservazione del tumulo e dalla data di concessione.
- 2) Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento.

- 3) Il provvedimento del Responsabile del Servizio con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente, è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
- 4) Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il regolamento comunale di polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

ARTICOLO 83: Cautele

- 1) Chi domanda un servizio qualsiasi (inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni ecc.) od una concessione (aree, loculi, nicchie ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti, o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
- 2) In caso di contestazione l'amministrazione s'intenderà estranea all'azione che ne consegue.
- 3) Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a quando non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ARTICOLO 84: Concessioni pregresse

Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942 n.1880, per le quali non risulti essere stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale" quale presunzione 'juris tantum' della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione, con l'attivazione della revoca di cui all'art.82.

ARTICOLO 85: (Abrogazione precedenti norme)

- 1) Il presente Regolamento disciplina l'intera materia per tanto, con la sua entrata in vigore, si intendono abrogate le disposizioni contenute nel precedente Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 31/05/94 n° 56, e successive modificazioni, nonchè qualsiasi altra disposizione in contrasto con esso.
- 2) Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al DPR. 10/9/1990 n.285 e ogni altra disposizione di legge e regolamento vigente in materia.

ARTICOLO 86 : Violazioni

- 1) Le violazioni alle prescrizioni del presente Regolamento, fatte salve le violazioni di carattere penale e purchè non si tratti di violazioni anche delle disposizioni del D.P.R. 285/90 (le quali sono punite ai sensi dell'art. 107 del medesimo Decreto) o di altre Leggi speciali , sono punite con le sanzioni previste da apposita ordinanza del Sindaco.
- 2) I proventi delle sanzioni amministrative nel caso di violazioni di norme di natura igienico-sanitaria, spettano al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda U.S.L. ai sensi del 2° comma dell'art. 18 e dell'art.23 della L.R.28/04/1984 n° 21, fatto salvo eventuali modifiche.